

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Le Quattro Porte"
Associazione di Promozione Sociale

Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Le Quattro Porte" di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede nel Comune di Cirò, Corso L. Lillo, snc. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Compete invece all'assemblea degli associati, in seduta straordinaria, deliberare l'istituzione o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato, con successiva comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, agli uffici competenti.

4. Essa opera nel Comune di Cirò e nell'intero territorio della Regione Calabria ed intende operare anche in ambito Nazionale e Internazionale.

5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Le Quattro Porte APS" ovvero "Le Quattro Porte Associazione di Promozione Sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – PRINCIPI GENERALI FONDATIVI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione quali strumenti essenziali della cittadinanza attiva, al fine di promuovere la consapevolezza e l'azione responsabile delle persone nelle comunità.

2. L'Associazione, coerentemente con i predetti principi ispiratori, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale indicate al successivo art. 5, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi.

3. Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati salvo ricorrere, in caso di necessità e unicamente per il raggiungimento delle proprie attività statutarie, a prestazioni di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare, il D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

COMITATO SCIENTIFICO.

Al fine di fornire all'associazione, per il migliore svolgimento della propria attività, strumenti innovativi sulla base delle più recenti ricerche e metodologie avanzate nei propri campi di intervento, può essere costituito, facoltativamente, un Comitato Scientifico, con funzione consultiva, la cui composizione e funzione è precisata con un apposito Regolamento redatto e approvato dal Consiglio Direttivo.

Le attività del Comitato sono svolte a titolo gratuito dai suoi componenti, salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate e documentate, e con modalità precisate nel predetto Regolamento.

Art.4. MISSION E PROSPETTIVE – FINALITÀ

1. L'associazione ha come obiettivi la promozione, diffusione e valorizzazione della cultura e dell'arte, nonché la comunicazione e l'animazione sociale quali strumenti di crescita culturale e sociale, anche attraverso la qualificazione e il perfezionamento professionale di tutti coloro che operano nel campo della musica, dell'arte, del turismo e dello spettacolo.

Art.5. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE che l'associazione intende svolgere per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
5. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
6. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
7. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

8. *formazione universitaria e post-universitaria;*
9. *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
10. *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
11. *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
12. *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
13. *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

L'Associazione potrà esercitare altresì attività diverse da quelle sopradette, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, con i criteri e i limiti stabiliti all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni, nonché organizzare raccolta fondi, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 7 del citato D.lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni.

Art.6 – ATTIVITÀ SPECIFICHE

Nell'ambito delle predette attività di interesse generale, e per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'associazione intende svolgere le attività specifiche qui di seguito menzionate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) *tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado e inquinamento;*
- b) *promuovere, organizzare e realizzare iniziative ed eventi di carattere sociale, culturale, artistico, aggregativo e ricreativo per contrastare situazioni di disagio e degrado sociale;*
- c) *promuovere forme e opportunità di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni e degli adulti con particolare riferimento ai settori ambientale, culturale, storico e artistico del territorio;*
- d) *promuovere iniziative per la tutela dei diritti umani, sociali e di cittadinanza;*
- e) *favorire l'inclusione sociale e le relazioni intergenerazionali attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni popolari e degli antichi mestieri ed anche attraverso l'organizzazione di attività ludiche e di manifestazioni popolari;*
- f) *promuovere iniziative e percorsi di confronto, scambio e condivisione che possano coinvolgere tutta la comunità, con particolare riferimento al contesto culturale, al fine di promuovere aggregazione per la crescita sociale e civile della collettività;*
- g) *promuovere, organizzare e realizzare tutte le azioni utili a favorire migliori rapporti con emigranti ed immigrati, nell'ottica dello scambio tra le diverse culture nel reciproco rispetto dei diritti umani e civili;*
- h) *diffondere, soprattutto nelle attuali periferie meridionali dell'Unione, il sentimento pacifico di comune e laica appartenenza alla "Casa Comune Europea";*

- i) *promuovere i principi ed i valori della solidarietà, della partecipazione e dell'impegno sociale propri del volontariato anche attraverso attività editoriali e/o di produzione di materiale audiovisivo ed informatico;*
- j) *promuovere e realizzare attività di scambio solidale anche sperimentando la procedura della banca del tempo (baratto delle competenze);*
- k) *promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della nonviolenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale.*
- l) *Promuovere la difesa del territorio e dei beni comuni;*
- m) *Organizzare, attività formative, seminari e convegni per favorire iniziative progettuali di carattere innovativo;*
- n) *Promuovere e realizzare iniziative progettuali e centri di ricerca innovativi anche in collaborazione con Istituti di istruzione superiore e universitaria.*

Art. 7. COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI - ATTIVITA' STRUMENTALI PER FINI ISTITUZIONALI

L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove ritenuto confacente ai propri interessi:

Aderire o collaborare con altre Associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere ed ottenere contributi e finanziamenti da enti privati e pubblici, partecipare a bandi e avvisi ai fini di ottenere finanziamenti ad iniziative rientranti negli scopi istituzionali.

L'Associazione per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali secondarie o strumentali e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa potrà in particolare:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui l'assunzione di prestiti, mutui, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati anche trascrivibili nei pubblici registri;

b) stipulare convenzioni per l'affido in gestione di parte delle attività;

c) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d) esercitare a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

Per portare a termine tutte le sue finalità, l'Associazione si riserva la possibilità di suddividersi in gruppi di lavoro coordinati da un direttore nominato dal Presidente.

Titolo II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.8 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.*
- 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.*

Art.9 - ASSOCIATI

- 1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.*
- 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.*
- 3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.*
- 4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.*
- 5. L'attività degli associati e dei componenti del Consiglio Direttivo è svolta a titolo gratuito, è ammesso il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal consiglio direttivo.*
- 6. Oltre ai predetti soci ordinari, ovvero tutte le persone fisiche e le associazioni che vogliano perseguire le finalità di cui al presente statuto, sono previste anche le seguenti categoria di associati:*
 - A) Fondatori, con pari diritti e doveri dei soci ordinari: coloro i quali hanno partecipato alla stesura dell'atto costitutivo e del primo statuto;*
 - B) Onorari: le persone fisiche e gli enti sia pubblici che privati, non rientranti nelle categorie precedenti, che abbiano in vario modo contribuito in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'associazione acquisendo particolari meriti. Il socio benemerito è nominato dall'Assemblea. In difetto di versamento di quota associativa i soci benemeriti non saranno ammessi al voto in assemblea, pur essendo invitati a partecipare ed esprimere la loro opinione non vincolante.*

Art.10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.*

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. Il Consiglio Direttivo può conferire onorificenze e cariche a persone o personaggi di lustro che hanno acquisito particolari benemeritenze ai fini associativi.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.11 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.12 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;*
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.*

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;*
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;*
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.*

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art.13 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.14 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

- 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.*
- 2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.*
- 3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dal D.lgs D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.*

Titolo IV ORGANI SOCIALI

Art.15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Sono organi dell'Associazione:*
 - a) l'Assemblea dei soci;*
 - b) l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);*
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;*
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.*
- 2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.*

Art.16- L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.*
- 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associato.*
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:*
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;*
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.*

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o pubblicazione sul sito ufficiale, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;*
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;*
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;*
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;*
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;*
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;*
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;*
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;*
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;*

- j) *deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.*
2. *L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.*
3. *Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.*

Art.18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. *È compito dell'Assemblea straordinaria:*
- a) *deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;*
 - b) *deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.*
2. *Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4(tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*
3. *Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.*

Art.19 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. *Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.*
2. *L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.*
3. *Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.*
4. *Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.*

Art.20 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. *Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto*

da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3(un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o telematico (posta elettronica, sms) , il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.22 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;*
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;*
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;*
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;*
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;*
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;*
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;*
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.*
 - o) Istituisce comitati, gruppi e commissioni ritenute necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, regolando gli stessi con appositi regolamenti interni.*
- 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.*
- 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali. Può svolgere altresì mansioni operative diverse delegate allo stesso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ivi comprese la tenuta dei libri contabili dell'associazione e servizi di tesoreria su esplicito mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente e con le modalità e nei limiti stabiliti dallo/gli stesso/i.*

Art.23 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.*
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.*
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.*
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.*
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:*
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;*
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;*
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;*
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.*

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 20 c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 12 del presente Statuto.
- e) i Consiglieri che nel corso del mandato risultano assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla loro carica.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.25 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'organo di controllo, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e comunque nel rispetto delle normative vigenti al riguardo.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili salvo quanto stabilito dalla normativa vigente.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile e le altre norme al riguardo, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio
- f) sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- g) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.27 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.28 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i Direttori Generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I LIBRI SOCIALI

Art.29 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.30 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. I beni dell'Associazione sono beni mobili e immobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.31 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dalle attività secondarie e strumentali
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.32 - BILANCIO DI ESERCIZIO

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.33 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.34 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.